

INPS fornisce chiarimenti attesi sulla compatibilità del congedo speciale COVID-19 con gli altri istituti di tutela.

Gli effetti della pandemia condizionano la gestione delle assenze dal lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori. Tutele più ampie andranno inoltre a quelli esposti al rischio, non solo in ambito sanitario.

Finalmente, a quasi un mese di distanza dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che ha istituito il congedo parentale speciale COVID-19 e dopo due precedenti messaggi e circolari che lasciavano sul campo molte questioni di dubbia interpretazione, in data 15 aprile 2020 **l'INPS ha emanato il [messaggio n. 1621](#) recante chiarimenti sulle modalità di fruizione e sulle compatibilità del predetto congedo**. In questo articolo, oltre a fornire un riassunto del messaggio, alla cui lettura integrale comunque vi rimandiamo, **andremo a evidenziare alcuni aspetti di particolare interesse o che sono stati in queste settimane oggetto di quesiti da parte degli uffici**.

Prima di passare in rassegna le situazioni di compatibilità e cumulabilità tra le varie prestazioni, il messaggio offre importanti precisazioni preliminari:

1) il congedo è istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale termine, come sappiamo, è stato via via differito : dal 03/04, al 13/04 e ad oggi al 03/05). Il congedo può essere fruito anche in modalità frazionata a giorni. Nota INCA: auspichiamo, proprio in considerazione delle continue proroghe, la necessità e l'urgenza di un intervento che aumenti i 15 giorni di congedo disposti (attendiamo il c.d. "Decreto Aprile").

2) Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) in caso di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare (vedi p.to 4) per

In questo numero:

Coronavirus: INPS fornisce chiarimenti sulle compatibilità del congedo speciale Covid-19 con altri istituti

Ministero Interno su Covid-19: i controlli sul rispetto del Protocollo salute e sicurezza del 14 marzo

INPS: lavoratori interessati alla pensione anticipata: guida in 8 passi

INPS: sospesi per effetto del Covid-19 gli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza e del Reddito di Inclusione

Immigrazione:

*Pandemia COVID-19
Scheda di riepilogo della normativa e delle disposizioni ministeriali,*

Professioni sanitarie - riconoscimento delle qualifiche professionali,

Lavoro domestico: sospensione dei versamenti contributivi,

*Riconoscimento qualifiche estere
Le domande solo per via telematica.*

INPS fornisce attesi e importanti chiarimenti sulle compatibilità del congedo speciale Covid-19 con altri istituti e prestazioni previdenziali e/ assistenziali.

i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

3) I lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), **possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni:** questa è un'importante precisazione da parte dell'INPS che chiarisce in maniera dirimente (rivedendo quanto affermato in sue precedenti circolari) **la possibilità della retroattività anche per quei genitori che NON avevano superato i limiti del congedo parentale e NON avevano richiesto congedo parentale ordinario per quei periodi.**

4) Molti dei quesiti ricevuti vertevano sulla **definizione del nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19.** Il messaggio chiarisce che esso è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, come definita ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 223/89 (*"l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"*), **vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia.**

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori a uno solo dei genitori. In tale ultimo caso il congedo potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo.

5) Poiché la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia *"altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa"* (queste casistiche saranno affrontate tra le incompatibilità) oppure *"altro genitore disoccupato o non lavoratore"*, sono importanti i chiarimenti forniti per definire correttamente questa ultima categoria. **Il soggetto disoccupato viene definito sulla base di due diverse definizioni: ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150,** il lavoratore privo di impiego che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (DID), **inoltre ai sensi dell'art. 4, c. 15-quater, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, nella L. n. 26/2019,** si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti: rispettivamente a € 8.145 euro ed a € 4.800. **Il soggetto non lavoratore, invece, è quello che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere**

alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo.

Fatte queste importanti precisazioni, il messaggio passa in rassegna i casi di compatibilità e incompatibilità.

Il congedo COVID-19 è **incompatibile con:**

- **Congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore** se fruito contemporaneamente (negli stessi giorni). Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
- **Riposi giornalieri della madre o del padre** (c.d. riposi per allattamento), sempre se richiesti negli stessi giorni da parte dell'altro genitore.
- **Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** (che infatti è istituito in maniera alternativa al congedo stesso).
- **Cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa :** come chiarito al precedente punto 5 il congedo non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. **Qualora la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate.** L'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l'altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l'attività o il rapporto di lavoro.
- **Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa:** la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (sempre: negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL.

In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Il congedo COVID-19 è invece **compatibile con:**

- **Malattia** di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.
- **Maternità/Paternità:** in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore non può fruire del congedo COVID-19 per lo stesso figlio. Qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli.

(segue pg. 3)

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l'indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile. La fruizione del congedo COVID-19 da parte dell'altro genitore è compatibile se nel nucleo familiare vi sono altri figli oltre a quello per il quale è percepita l'indennità di maternità/paternità.

• **Lavoro agile, ferie, aspettativa non retribuita, Part-time e lavoro intermittente:** tutte queste situazioni riferite all'altro genitore sono compatibili con la richiesta di congedi COVID-19.

• **Indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020:** l'art. 23 del D.L. n. 18/2020 non esplicita le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, per le quali è invece prevista dall'articolo 31 del citato decreto-legge, una incompatibilità tra le stesse e non anche con il congedo COVID-19. Pertanto, la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle predette indennità, sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell'altro genitore.

• **Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19:** La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa e non di una cessazione dell'attività.

• **Permessi per assistere figli con disabilità:** il messaggio esplicita la compatibilità e cumulabilità nello stesso mese dei congedi COVID-19 con i permessi di cui all'art. 33, cc. 3 e 6, della L. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall'articolo 24 del DL n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5, del medesimo Decreto, anche fruito per lo stesso figlio.

E' importante ricordare, per quanto riguarda i permessi, che i 12 giorni aggiuntivi previsti dall'art. 24 del D.L. 18/2020 sono soggetti alle regole generali dei permessi di cui alla L. 104/1992 e pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non vengono riconosciute le giornate di permesso.

In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, invece, le 12 giornate possono essere fruiti riproponendo quelle spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi ex L. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario ex D.lgs n. 151/2001: ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzo di un solo istituto.

Ministero Interno e COVID-19: i controlli sul rispetto del Protocollo salute e sicurezza del 14 marzo

Il Ministero dell'Interno, con la [circolare del 14 aprile 2020](#), fornisce chiarimenti in merito al [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#).

Tra le altre cose, il Ministero dell'Interno evidenzia la necessità che le Prefetture richiedano la collaborazione

dei competenti servizi delle **Aziende Sanitarie Locali** e del supporto delle articolazioni territoriali dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del [Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020](#), e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

INPS: lavoratori interessati alla pensione anticipata: guida in 8 passi

L'INPS informa i lavoratori dei settori pubblici e privati della messa a disposizione, dal 15 aprile 2020, di una **guida interattiva** che riepiloga ed esplica alcune delle prestazioni pensionistiche esistenti per offrire informazioni utili a prendere le proprie scelte in campo previdenziale.

La [Guida in 8 passi per lavoratori interessati ad anticipare la pensione](#) suggerisce un percorso di navigazione del portale INPS che integra in una sequenza logica contenuti informativi e servizi dedicati, utili a conoscere la propria situazione contributiva e a valutare, in base ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti da ogni prestazione, la propria possibilità e convenienza nell'accedere a pensione.

Questi sono gli otto punti del percorso, che si offre come supporto all'utente per:

1. verificare i requisiti, sia anagrafici sia contributivi, per la pensione di vecchiaia e anticipata nel 2019-2020;
2. controllare i contributi presenti nell'Estratto conto contributivo ed eventualmente inviare segnalazioni per rettifiche;
3. verificare se il lavoratore ha già i requisiti per accedere alla pensione anticipata anche con questi istituti: "quota 100", opzione donna, accesso con requisiti ridotti per lavoratori c.d. "precoci", per addetti a lavori c.d. "usuranti";
4. valutare, attraverso un simulatore, la data in cui il lavoratore potrebbe maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata e il presunto importo dell'assegno pensionistico;
5. valutare possibili alternative per incrementare l'anzianità contributiva e verificare se il lavoratore rientra in categorie per le quali sono previste maggiorazioni o altri benefici contributivi;
6. valutare la possibilità di accedere a misure di accompagnamento alla pensione: APE sociale, assegno straordinario di sostegno al reddito, prestazioni in caso di crisi e ristrutturazione aziendale;
7. verificare quale prestazione previdenziale a carico dell'INPS (TFR, TFS o prestazione a carico del Fondo di Tesoreria) spetta alla cessazione del rapporto di lavoro;
8. inviare online la domanda di pensione con il servizio presente nel portale INPS.

La guida è in formato pdf (può quindi essere scaricata sul proprio computer per consultarla offline o stamparla) con link attivi per accedere direttamente alle schede informative del portale INPS e ai servizi fruibili online con codice fiscale e credenziali PIN, SPID, CNS o CIE.

In conclusione, e per quanto riguarda i riflessi di questa operazione informativa sul nostro lavoro, ci chiediamo se la guida rappresenterà uno strumento che agevererà il cittadino negli adempimenti richiesti per chi è prossimo alla pensione, quindi anche con un possibile calo per la nostra attività, oppure al contrario aumenterà la confusione e conseguentemente complicherà il lavoro di consulenza dei nostri uffici?

INPS:COVID-19 - sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020](#), con il quale fornisce i primi chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo di applicazione della norma riguardante la **sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione** previsto dal Decreto Cura Italia.

Nel testo del messaggio sono analiticamente riportate le proroghe previste dal decreto in ordine agli obblighi connessi alla percezione di RdC o PdC nei casi di variazione delle condizioni originarie di reddito, di condizione patrimoniale, di composizione del nucleo familiare, attività lavorativa.

Immigrazione

Pandemia COVID-19

Riepilogo della normativa e delle disposizioni ministeriali: In considerazione della copiosa produzione di interventi legislativi e di atti riguardanti l'emergenza Covid-19, abbiamo pensato di predisporre una [scheda](#) dove è possibile reperire la normativa e le circolari ministeriale riguardanti l'ambito dell'immigrazione. La scheda è aggiornata al 20.04.2020 e sarà soggetta ad aggiornamenti periodici.

Professioni sanitarie - riconoscimento delle qualifiche professionali

L'[art. 13 del D.L. n. 18/2020](#) ha previsto che per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale **una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea**, in deroga agli articoli 49 (riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) e 50 (disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Gli interessati sono tenuti a presentare una istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli [articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14](#). Questi ultimi articoli consentono il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili

secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle Regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione, fino al 31 luglio 2020, incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L'articolo 2, inoltre, consente l'attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile.

Lavoro domestico: sospensione dei versamenti contributivi

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. È quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Pertanto, i contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020, per i quali l'INPS ha inviato gli avvisi di pagamento pagoPA con data di scadenza 10 aprile 2020, potranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (vai alla notizia pubblicata sulla [pagina del sito INPS](#)).

Riconoscimento qualifiche estere

Le domande solo per via telematica

Dal 27 marzo 2020 le **richieste per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero** di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali **devono essere presentate esclusivamente per via telematica**.

Il predetto dicastero è competente sia per il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite all'estero di estetista, conduttore di generatori di vapore e conduttore di impianti termici che per il rilascio dell'attestato di conformità per gli stessi titoli professionali conseguiti in Italia, ai fini della libera circolazione nell'UE, Svizzera e Area SEE (Spazio Economico Europeo). [Clicca qui](#) per saperne di più



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)